



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE - SPECIALIZZATA
IMPRESA "A" CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni	Presidente
dott. Anna Bellesi	Giudice Relatore
dott. Alima Zana	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **43500/2015** promossa da:

COLLEEN M. SALINGER (C.F. SLNCLN59H51Z404T), con il patrocinio dell'avv. BEATRICE CUNEGATTI, elettivamente domiciliata in Via San Vittore, 40, Milano, presso il difensore

MATTHEW ROBERT SALINGER (C.F. SLNMTH60B13Z404M), con il patrocinio dell'avv. BEATRICE CUNEGATTI, elettivamente domiciliato in Via San Vittore, 40, Milano, presso il difensore

ATTORI

contro

GRUPPO EDITORIALE I SAGGIATORE SRL (C.F. 09606310150), con il patrocinio dell'avv. SERGIO EUGENIO BEONIO BROCCIERI, elettivamente domiciliato in Via San Calocero, 9, Milano, presso il difensore

CONVENUTA

CONCLUSIONI



ATTORI:

“Per parte attrice, giusta procura in atti, l’avv. Beatrice Cunegatti chiede che l’Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectus* e previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, voglia

NEL MERITO:

A) accertare e dichiarare che i racconti “I Giovani”, “Va’ da Eddie” e “Una volta alla settimana”, editi in lingua italiana da Il Gruppo Editoriale Il Saggiatore s.r.l. con il marchio editoriale Il Saggiatore nel volume “I Giovani. Tre racconti” di J.D. Salinger, sono la traduzione in lingua italiana dei racconti originali “The Young Folks”, “Go See Eddie” e “Once A Week Won’t Kill You” dell’autore J.D. Salinger;

B) accertare e dichiarare che i racconti “The Young Folks”, “Go See Eddie” e “On-ce A Week Won’t Kill You” costituiscono opera dell’ingegno creativa e originale pro-tetta in Italia da diritto di autore ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 come successivamente integrata e modificata, i cui diritti spettano e sono esercitati dalla sig.ra COLLEEN M. SALINGER e dal sig. MATTHEW ROBERT SALINGER, nella loro qualità di Co-Trustee del J.D. SALINGER LITERARY TRUST e/o rispettivamente di vedova e figlio del defunto scrittore J.D. SALINGER e/o di beneficiari dei diritti con-feriti da J.D. Salinger al J.D. SALINGER LITERARY TRUST;

C) accertare e dichiarare che la traduzione, pubblicazione in raccolta, riproduzione a stampa e in digitale e commercializzazione cartacea e in e-book del volume “I Giovani. Tre racconti” di J.D. Salinger, edito da Il Gruppo Editoriale Il Saggiatore s.r.l. e contenente i tre racconti “I Giovani”, “Va’ da Eddie” e “Una volta alla settimana”, senza l’autorizzazione degli attori, lede i diritti patrimoniali e morali d’autore sui racconti “The Young Folks”, “Go See Eddie” e “Once A Week Won’t Kill You” di J.D. Salinger nonché, per come posta in essere da Il Gruppo Editoriale Il Saggiatore s.r.l., sfruttamento abusivo del nome, dell’immagine e della notorietà dello scrittore J.D. Salinger i cui diritti spettano e/o sono esercitati dagli attori;

e conseguentemente:

D) inibire e vietare a Il Gruppo Editoriale Il Saggiatore s.r.l. qualsiasi utilizzazione del volume, sia cartaceo sia in e-book, dal titolo “I Giovani. Tre racconti” di J.D. Salinger e dei racconti “I Giovani”, “Va’ da Eddie” e “Una volta alla settimana” in esso pubblicati, ordinando il **ritiro e la successiva distruzione di tutti gli esemplari in commercio e l’interruzione della commercializzazione in e-book e di qualsiasi forma di promozione** del volume e dei racconti, disponendo una penale per ciascuna violazione pari a Euro 10.000 e per ciascun giorno di ritardo pari a Euro 50.000, ovvero alla somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e dall’istruttoria di causa;

E) inibire e vietare a Il Gruppo Editoriale Il Saggiatore s.r.l. qualsiasi sfruttamento economico, in qualsiasi modo o forma e a qualsiasi titolo, dei racconti “The Young Folks”, “Go See Eddie” e “Once A Week Won’t Kill You” di J.D. Salinger, disponendo una penale per ciascuna violazione pari a Euro 10.000 e per ciascun giorno di ritardo pari a Euro 50.000, ovvero alla somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e dall’istruttoria di causa;

F) ordinare ai sensi dell’art. 263 c.p.c. a Il Gruppo Editoriale Il Saggiatore s.r.l. di presentare il rendiconto di tutte le vendite e di tutti i ricavi derivanti dal volume, sia cartaceo sia in e-book, dal titolo “I Giovani. Tre racconti” di J.D. Salinger e dei racconti “I Giovani”, “Va da Eddie” e “Una volta alla settimana”, nonché di tutti i finanziamenti, di qualsiasi natura, ricevuti per detta pubblicazione;

G) condannare la Il Gruppo Editoriale Il Saggiatore s.r.l. al risarcimento dei danni patrimoniali, in termini di danno emergente e lucro cessante, non patrimoniali e morali patiti e *patendi* dagli attori per gli illeciti e fatti per cui è causa per l’importo che risulterà di giustizia dall’istruttoria di causa e con quantificazione anche in via equitativa *ex art. 1226 c.c.*, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto all’effettivo completo soddisfo,

ovvero, in via alternativa subordinata alla domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o per la misura in cui eccedono detto risarcimento,

H) disporre a favore degli attori la retroversione degli utili realizzati da Il Gruppo Editoriale Il Saggiatore s.r.l. con la pubblicazione e lo sfruttamento economico del volume “I Giovani. Tre racconti” di J.D. Salinger e dei racconti “I Giovani”, “Va da Eddie” e “Una volta alla settimana”;

J) ordinare la pubblicazione, a spese della convenuta, della parte dispositiva della sentenza pronunciata da questo Ill.mo Tribunale sui giornali “Il Corriere della Sera” e “Repubblica”, nonché sulla pagina dei siti web www.ilsaggiatore.com, www.ibs.it e www.amazon.it disponendo, relativamente alla pubblicazione nei siti web, che il dispositivo della sentenza sia pubblicato, per almeno 90 giorni consecutivi, nella pagina web liberamente

accessibile al pubblico precedentemente dedicata alla promozione del volume "I Giovani. Tre racconti" di J.D. Salinger.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, compresi IVA, CNAP e rimborso generale delle spese.

IN VIA ISTRUTTORIA:

A.

MATERIALE PROMOZIONALE RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO

PROVA DOCUMENTALE - *IN SUBORDINE*, ESIBIZIONE IN GIUDIZIO *EX ART.* 210 C.P.C.

Le pagine relative alla promozione della pubblicazione del libro "I Giovani. Tre racconti" di J.D. Salinger pubblicato da Il Saggiatore sono dimessi *sub doc.* da 24 a 39 di parte attrice. Tali documenti non sono stati contestati da parte convenuta e i fatti in essi contenuti devono quindi ritenersi pienamente provati; tuttavia per mero tuziorismo parte attrice fa istanza affinché sia disposta, ove ritenuta necessaria, l'**esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. della seguente documentazione, da parte della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma - Archivi Nazionali della produzione editoriale, ovvero da parte dei rispetti editori di seguito indicati:**

I dati relativi alla diffusione di alcune delle testate sulle quali è stata posta in essere la promozione della pubblicazione del libro "I Giovani. Tre racconti" di J.D. Salinger sono dimessi *sub doc.* 46 parte attrice; i documenti da 40 a 45 di parte attrice riportano inoltre le tariffe applicate dalle agenzie concessionarie per la pubblicità su alcune di queste stesse testate. Tali documenti non sono stati contestati da parte convenuta. Per completare il quadro dell'ampiezza e rilevanza economica degli effetti promozionali di cui ha goduto Il Saggiatore dalla pubblicazione del libro "I Giovani. Tre racconti" di J.D. Salinger, parte attrice chiede l'ammissione delle seguenti prove.

B.1

DIMISSIONE DOCUMENTI - *AD INTEGRAZIONE*, ESIBIZIONE *EX ART.* 210 C.P.C. DEI LISTINI DELLE TARIFFE PUBBLICITARIE

Alcuni listini delle tariffe pubblicitarie applicate sui mezzi di comunicazione che hanno pubblicato informazioni promozionali del libro "I Giovani. Tre racconti" di J.D. Salinger sono dimessi da parte convenuta *sub doc.* ti da 40 a 45.

A completamento la sottoscritta difesa fa istanza affinché – in caso successivamente all'escussione della prova per testi richiesta al successivo paragrafo B.2, *sub* capitoli 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15- sia disposta l'esibizione in giudizio *ex art.* 210 c.p.c. **dei listini delle tariffe pubblicitarie applicate nel gennaio-giugno 2015 dai concessionari di pubblicità** di seguito specificati, ovvero dai diversi concessionari di pubblicità che risulteranno dalla prova per testi richiesta al successivo paragrafo B.2 – *sub* capi-toli 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15:

a) quanto alla testata "Corriere della Sera", inserto "Sette": RCS MediaGroup SpA - Direzione Communication Solutions, Via Angelo Rizzoli 8 - Milano;

b) quanto alla testata "La Repubblica", inserto "La domenica": A. Manzoni & C. S.P.A., Via Privata Nervesa 21 – Milano;

c) quanto alla testata "Il Messaggero": Piemme S.P.A., Via Montello 10 – Roma;

d) quanto alla testata "Il Manifesto", con riferimento all'inserto "Alias": Poster Pubblicità & P.R. S.r.l., Via Angelo Bargoni 8 – Roma;

e) quanto alla testata "Avvenire": Publicinque Srl, Via Fattori 3/c - Torino;

f) quanto alla testata "La Stampa": Publikompass S.P.A., Via Lugaro 15 - Torino;

g) quanto alla testata "Vanity Fair": Condè Nast Edizioni Spa, Piazza Castello, 27 – Milano;

h) quanto alla testata "Il Mucchio Selvaggio": Poster Pubblicità & P.R. S.r.l., Via Angelo Bargoni 8 – Roma.

B.2

PROVA PER TESTI

Parte attrice chiede l'ammissione delle seguenti **prove per testi:**

- 1) vero che nel marzo-aprile 2015 il concessionario di pubblicità per la testata "Corriere della Sera", inserto "Sette" era RCS MediaGroup S.p.A. Specifici il teste se vi erano altre concessionarie di pubblicità;
- 2) vero che nel marzo-aprile 2015 la tiratura per singolo numero dell'inserto "Sette" del "Corriere della Sera" era di 407.812 copie;
- 3) vero che nel marzo-aprile 2015 il concessionario di pubblicità per la testata "La Repubblica", inserto "La domenica" era A. Manzoni & C. S.P.A. Specifici il teste se vi erano altre concessionarie di pubblicità;
- 4) vero che nel marzo-aprile 2015 la tiratura per singolo numero dell'inserto "La domenica" della testata "La Repubblica" era di 392.958 copie;
- 5) vero che nel marzo-aprile 2015 il concessionario di pubblicità per la testata "Il Messaggero" era Piemme S.P.A. Specifici il teste se vi erano altre concessionarie di pubblicità;
- 6) vero che nel marzo-aprile 2015 la tiratura giornaliera della testata "Il Messaggero" era di 163.914 copie;
- 7) vero che nel marzo-aprile 2015 il concessionario di pubblicità per la testata "Il Manifesto", con riferimento all'inserto "Alias", era Poster Pubblicità & P.R. S.r.l. Specifici il teste se vi erano altre concessionarie di pubblicità;
- 8) vero che nel marzo-aprile 2015 la tiratura per singolo numero dell'inserto "Alias" della testata "Il Manifesto" era di 42.460 copie;
- 9) vero che nel marzo-aprile 2015 il concessionario di pubblicità per la testata "Avvenire" era Publicinque S.r.l. Specifici il teste se vi erano altre concessionarie di pubblicità;
- 10) vero che nel marzo-aprile 2015 la tiratura giornaliera della testata "Avvenire" era di 153.238 copie;
- 11) vero che nel marzo-aprile 2015 il concessionario di pubblicità per la testata "La Stampa" era Publikompass S.P.A. Specifici il teste se vi erano altre concessionarie di pubblicità;
- 12) vero che nel marzo-aprile 2015 la tiratura giornaliera della testata "La Stampa" era di 266.085 copie;
- 13) vero che nel marzo-aprile 2015 il concessionario di pubblicità per la testata "Vanity Fair" era Condè Nast Edizioni Spa. Specifici il teste se vi erano altre concessionarie di pubblicità;
- 14) vero che nel marzo-aprile 2015 la tiratura per singolo numero della testata "Vanity Fair" era di 252.764 copie;
- 15) vero che nel marzo-maggio 2015 il concessionario di pubblicità per la testata "Il Mucchio Selvaggio" era Poster Pubblicità & P.R. S.r.l. Specifici il teste se vi erano altre concessionarie di pubblicità;
- 16) vero che nel marzo-maggio 2015 la tiratura per singolo numero della testata "Il Mucchio Selvaggio" era di 49.000 copie;
- 17) Vero che nel 2015 le inserzioni pubblicitarie sulla testata "Corriere della Sera", inserto "Sette" erano a pagamento;
- 18) Vero che nel 2015 per le inserzioni pubblicitarie sulla testata "Corriere della Sera", inserto "Sette", era dovuto dagli inserzionisti il pagamento delle somme previste dalle tariffe riportate nel doc. 40 di parte attrice (che si rammostra al teste - ovvero altro tariffario acquisito agli atti del processo a seguito dell'esecuzione dell'ordine di esibizione richiesto alla precedente lettera B1). Specifici il teste la tariffa applicata nel periodo marzo-aprile 2015 per un'inserzione pubblicitaria dell'ampiezza dell'articolo "Il giovane Salinger che scriveva in corsivo" pubblicato in "Corriere della Sera", inserto "Sette" n. 13 del 27 marzo 2015 (doc. 24 di parte attrice, che si rammostra al teste - ovvero altro documento relativo a detta pubblicazione acquisito agli atti del processo a seguito dell'esecuzione dell'ordine di esibizione richiesto alla precedente lettera A);
- 19) Vero che nel 2015 le inserzioni pubblicitarie sulla testata "La Repubblica" inserto "La domenica" erano a pagamento;
- 20) Vero che nel 2015 per le inserzioni pubblicitarie nell'inserto "La domenica" della testata "La Repubblica" era dovuto dagli inserzionisti il pagamento delle somme previste dalle tariffe riportate nel doc. 41 di parte attrice (che si rammostra al teste - ovvero altro tariffario acquisito agli atti del processo a seguito dell'esecuzione dell'ordine di esibizione richiesto alla precedente lettera B1). Specifici il teste la tariffa applicata nel periodo marzo-aprile 2015 per un'inserzione pubblicitaria dell'ampiezza dell'articolo "Il giovane Salinger" come pubblicato in "La Repubblica" inserto "La domenica" dell'8 marzo 2015 (nel doc. 25 di parte attrice, che si rammostra al teste - ovvero altro documento relativo a detta pubblicazione acquisito agli atti del processo a seguito dell'esecuzione dell'ordine di esibizione richiesto alla precedente lettera A);
- 21) Vero che nel 2015 le inserzioni pubblicitarie sulla testata "Il Messaggero" erano a pagamento;
- 22) Vero che nel 2015 per le inserzioni pubblicitarie sulla testata "Il Messaggero" era dovuto dagli inserzionisti il pagamento delle somme previste dalle tariffe riportate nel doc. 42 di parte attrice (che si rammostra al teste - ovvero altro tariffario acquisito agli atti del processo a seguito dell'esecuzione dell'ordine di esibizione richiesto

alla precedente lettera B1). Specifichi il teste la tariffa applicata nel periodo marzo-aprile 2015 per un'inserzione pubblicitaria dell'ampiezza dell'articolo "Il Giovani di Salinger a caccia di identità" e del riquadro promozionale in prima pagina relativo al libro "I Giovani. Tre racconti" di J.D. Salinger, come pubblicati in "Il Messaggero" del 15 marzo 2015 (doc. 26 di parte attrice, che si rammostra al teste - ovvero altro documento relativo a detta pubblicazione acquisito agli atti del processo a seguito dell'esecuzione dell'ordine di esibizione richiesto alla precedente lettera A);

23) Vero che nel 2015 le inserzioni pubblicitarie sulla testata "Il Manifesto", inserto "Alias" erano a pagamento;

24) Vero che nel 2015 per le inserzioni pubblicitarie sull'inserto "Alias" della testata "Il Manifesto" era dovuto dagli inserzionisti il pagamento delle somme previste dalle tariffe riportate nel doc. 43 di parte attrice (che si rammostra al teste - ovvero altro tariffario acquisito agli atti del processo a seguito dell'esecuzione dell'ordine di esibizione richiesto alla precedente lettera B1). Specifichi il teste la tariffa applicata nel periodo marzo-aprile 2015 per un'inserzione pubblicitaria dell'ampiezza dell'articolo "Acerbo e teatrale ma era già Salinger" come pubblicato in "Il Manifesto", inserto "Alias" n. 13 del 29 marzo 2015 (doc. 27 di parte attrice, che si rammostra al teste - ovvero altro documento relativo a detta pubblicazione acquisito agli atti del processo a seguito dell'esecuzione dell'ordine di esibizione richiesto alla precedente lettera A);

25) Vero che nel 2015 le inserzioni pubblicitarie sulla testata "Avvenire" erano a pagamento;

26) Vero che nel 2015 per le inserzioni pubblicitarie sulla testata "Avvenire" era dovuto dagli inserzionisti il pagamento delle somme previste dal tariffario acquisito agli atti del processo (che si rammostra al teste). Specifichi il teste la tariffa applicata nel periodo marzo-aprile 2015 per un'inserzione pubblicitaria dell'ampiezza dell'articolo "Anche prima di Holden J.D. Salinger è già se stesso" come pubblicato in "Avvenire" del 10 aprile 2015 (doc. 28 di parte attrice, che si rammostra al teste - ovvero altro documento relativo a detta pubblicazione acquisito agli atti del processo a seguito dell'esecuzione dell'ordine di esibizione richiesto alla precedente lettera A);

27) Vero che nel 2015 le inserzioni pubblicitarie sulla testata "La Stampa" erano a pagamento;

28) Vero che nel 2015 per le inserzioni pubblicitarie sulla testata "La Stampa" era dovuto dagli inserzionisti il pagamento delle somme previste dal tariffario acquisito agli atti del processo (che si rammostra al teste). Specifichi il teste la tariffa applicata nel periodo marzo-aprile 2015 ad inserzioni pubblicitarie dell'ampiezza dell'articolo "I Giovani Holden fanno tappezzeria a Manhattan" come pubblicato in "La Stampa" del 14 marzo 2015 e per l'inserzione pubblicitaria relativa al libro "I Giovani. Tre racconti" di J.D. Salinger pubblicata in "La Stampa" del 28 marzo 2015 (doc. ti 29 e 30 di parte attrice, che si rammostrano al teste- ovvero altri documenti relativi a dette pubblicazioni acquisiti agli atti del processo a seguito dell'esecuzione dell'ordine di esibizione richiesto alla precedente lettera A);

29) Vero che nel 2015 le inserzioni pubblicitarie sulla testata "Vanity Fair" erano a pagamento;

30) Vero che nel 2015 per le inserzioni pubblicitarie sulla testata "Vanity Fair" era dovuto dagli inserzionisti il pagamento delle somme previste dalle tariffe riportate nel doc. 44 di parte attrice (che si rammostra al teste - ovvero altro tariffario acquisito agli atti del processo a seguito dell'esecuzione dell'ordine di esibizione richiesto alla precedente lettera B1). Specifichi il teste la tariffa applicata nel periodo marzo-aprile 2015 per un'inserzione pubblicitaria dell'ampiezza dell'articolo "Ottimo Salinger (anche a 20 anni)" come pubblicato in "Vanity Fair" n. 12 del 1 aprile 2015 (doc. 31 di parte attrice, che si rammostra al teste - ovvero altro documento relativo a detta pubblicazione acquisito agli atti del processo a seguito dell'esecuzione dell'ordine di esibizione richiesto alla precedente lettera A);

31) Vero che nel 2015 le inserzioni pubblicitarie sulla testata "Il Mucchio Selvaggio" erano a pagamento;

32) Vero che nel 2015 per le inserzioni pubblicitarie sulla testata "Il Mucchio Selvaggio" era dovuto dagli inserzionisti il pagamento delle somme previste dalle tariffe riportate nel doc. 45 di parte attrice (che si rammostra al teste - ovvero altro tariffario acquisito agli atti del processo a seguito dell'esecuzione dell'ordine di esibizione richiesto alla precedente lettera B1). Specifichi il teste la tariffa applicata nel periodo marzo-maggio 2015 per un'inserzione pubblicitaria dell'ampiezza dell'articolo relativo al libro "I Giovani. Tre racconti" di J.D. Salinger come pubblicato in "Il Mucchio Selvaggio" n. 730 del maggio 2015 (doc. 32 di parte attrice, che si rammostra al teste - ovvero altro documento relativo a detta pubblicazione acquisito agli atti del processo a seguito dell'esecuzione dell'ordine di esibizione richiesto alla precedente lettera A).

Si indicano a testi:

sui capitoli 1 e 2: il legale rappresentante di RCS MediaGroup S.p.A., Via Angelo Rizzoli 8 - Milano; il direttore responsabile della testata "Corriere della Sera" presso RCS MediaGroup S.p.A., Via Angelo Rizzoli 8 - Milano;

sui capitoli 3 e 4: il legale rappresentante del Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Via Cristoforo Colombo 149 - Roma; il direttore responsabile della testata "La Repubblica" presso Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Via Cristoforo Colombo 149 - Roma;

sui capitoli 5 e 6: il legale rappresentante della Società Editrice Il Messaggero S.p.A., Via Del Tritone, 152 - Roma; il direttore responsabile della testata "Il Messaggero" presso Società Editrice Il Messaggero S.p.A., Via Del Tritone, 152 - Roma;

sui capitoli 7 e 8: il legale rappresentante de Il Manifesto Coop. Editrice, Via Tomacelli 146 - Roma; il direttore responsabile della testata "Il Manifesto" presso Il Manifesto Coop. Editrice, Via Tomacelli 146 - Roma;

sui capitoli 9 e 10: il legale rappresentante di Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A., Piazza Carbonari 3 - Milano; il direttore responsabile della testata "Avvenire" presso Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A., Piazza Carbonari 3 - Milano;

sui capitoli 11 e 12: il legale rappresentante dell'Editrice la Stampa S.p.A., Via Lugaro, 15 - 10126 Torino; il direttore responsabile della testata "La Stampa" presso Editrice la Stampa S.p.A., Via Lugaro, 15 - 10126 Torino; sui capitoli 13 e 14: il legale rappresentante di Condè Nast Edizioni Spa, Piazza Castel-Lo, 27 - Milano; il direttore responsabile della testata "Vanity Fair" presso Condè Nast Edizioni Spa, Piazza Castello, 27 - Milano;

sui capitoli 15 e 16: il legale rappresentante di Stemax Coop. arl, Via Lorenzo Il Magnifico 148 - Roma; il direttore responsabile della testata "Il Mucchio Selvaggio" presso Stemax Coop. arl, Via Lorenzo Il Magnifico 148 - Roma;

sui capitoli 17 e 18: il legale rappresentante del RCS MediaGroup S.p.A., Via Angelo Rizzoli 8 - Milano; il direttore responsabile della testata "Corriere della Sera" presso RCS MediaGroup S.p.A., Via Angelo Rizzoli 8 - Milano; il legale rappresentante dell'agenzia concessionaria della pubblicità sulla testata "Corriere della Sera" indicata dal teste escusso sul capitolo 1;

sui capitoli 19 e 20: il legale rappresentante del Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Via Cristoforo Colombo 149 - Roma; il direttore responsabile della testata "La Repubblica" presso Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Via Cristoforo Colombo 149 - Roma; il legale rappresentante di A. Manzoni & C. S.P.A., Via Privata Nerve-sa 21 - Milano; il legale rappresentante dell'agenzia concessionaria della pubblicità sulla testata "La Repubblica" indicata dal teste escusso sul capitolo 3;

sui capitoli 21 e 22: il legale rappresentante della Società Editrice Il Messaggero S.p.A., Via Del Tritone, 152 - Roma; il direttore responsabile della testata "Il Messaggero" presso Società Editrice Il Messaggero S.p.A., Via Del Tritone, 152 - Roma; il legale rappresentante di Piemme S.P.A., Via Montello 10 - Roma; il legale rappresentante dell'agenzia concessionaria della pubblicità sulla testata "Il Messaggero" indicata dal teste escusso sul capitolo 5;

sui capitoli 23 e 24: il legale rappresentante de Il Manifesto Coop. Editrice, Via Tomacelli 146 - Roma; il direttore responsabile della testata "Il Manifesto" presso Il Manifesto Coop. Editrice, Via Tomacelli 146 - Roma; il legale rappresentante di Poster Pubblicità & P.R. S.r.l., Via Angelo Bargoni 8 - Roma; il legale rappresentante dell'agenzia concessionaria della pubblicità sulla testata "Il Manifesto" indicata dal teste escusso sul capitolo 7;

sui capitoli 25 e 26: il legale rappresentante di Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A., Piazza Carbonari 3 - Milano; il direttore responsabile della testata "Avvenire" presso Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A., Piazza Carbonari 3 - Milano; il le-gale rappresentante di Publicinque Srl, Via Fattori 3/c - Torino; il legale rappresentante dell'agenzia concessionaria della pubblicità sulla testata "Avvenire" indicata dal te-ste escusso sul capitolo 9;

sui capitoli 27 e 28: il legale rappresentante dell'Editrice la Stampa S.p.A., Via Lugaro, 15 - 10126 Torino; il direttore responsabile della testata "La Stampa" presso Editrice la Stampa S.p.A., Via Lugaro, 15 - 10126 Torino; il legale rappresentante di Publikompass S.P.A., Via Lugaro 15 - Torino; il legale rappresentante dell'agenzia con-cessionaria della pubblicità sulla testata "La Stampa" indicata dal teste escusso sul capitolo 11;

sui capitoli 29 e 30: il legale rappresentante di Condè Nast Edizioni Spa, Piazza Ca-stello, 27 - Milano; il direttore responsabile della testata "Vanity Fair" presso Condè Nast Edizioni Spa, Piazza Castello, 27 - Milano; il legale rappresentante dell'agenzia concessionaria della pubblicità sulla testata "Vanity Fair" indicata dal teste escusso sul capitolo 13;

sui capitoli 31 e 32: il legale rappresentante di Stemax Coop. arl, Via Lorenzo Il Magnifico 148 - Roma; il direttore responsabile della testata "Il Mucchio Selvaggio" presso Stemax Coop. arl, Via Lorenzo Il Magnifico 148 - Roma; il legale rappresentante di Poster Pubblicità & P.R. S.r.l., Via Angelo Bargoni 8 - Roma; il legale rap-presentante dell'agenzia concessionaria della pubblicità sulla testata "Il Mucchio Selvaggio" indicata dal teste escusso sul capitolo 15.

C.

ESIBIZIONE E RICHIESTA DI DOCUMENTI A CONFERMA – ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI IMPLICATI NELLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE - DOCUMENTAZIONE BANCARIA FINANZIARIA E COMMERCIALE

ESIBIZIONE E RICHIESTA EX ART. 156 BIS L.A.

Parte attrice fa istanza che l'Ill.mo Tribunale adito disponga ex art.156 bis l.a. l'esibizione in giudizio della documentazione, delle informazioni e dei dati relativi alla produzione, promozione, commercializzazione e in genere dello sfruttamento diretto e indiretto del libro "I Giovani. Tre racconti" di J.D. Salinger edito dalla convenuta nel 2015, e dei racconti "I Giovani", "Va da Eddie" e "Una volta alla settimana" in esso pubblicati, oppure che richieda le relative informazioni alla convenuta, ordinando altresì alla convenuta di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione di detto libro, a stampa e in ebook, nonché, considerando che la violazione è stata commessa su scala commerciale, l'esibizione della relativa documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso de Il Gruppo Editoriale Il Saggiatore s.r.l., ivi compresa la seguente documentazione:

- a) libri contabili, fatture, registro editore, scritture di magazzino e ogni altro documento idoneo a comprovare il numero di copie pubblicate, il numero di copie vendute, sia a stampa, sia in ebook o altri formati, i ricavi derivanti dal loro sfruttamento economico e gli investimenti promozionali e pubblicitari effettuati;
- b) accordi e lettere commerciali (cartacee, via fax o email) aventi ad oggetto la concessione, cessione o licenza a terzi dei diritti sul libro e/o sui racconti;
- c) fatture, lettere commerciali (cartacee, via fax o email) e ogni altra documentazione relativa alla promozione del libro e/o dei racconti, ivi comprese le iniziative promosse dall'editore;
- d) documenti bancari e finanziari relativi allo sfruttamento economico del libro e/o dei racconti, ivi compresi i relativi investimenti pubblicitari;
- e) libri contabili, fatture, scritture di magazzino, accordi e ogni altro documento idoneo all'identificazione degli intermediari nella distribuzione del libri, con specificazione dei magazzini di distribuzione e dei soggetti presso i quali sono disponibili i file della versione ebook.

Parte attrice fa istanza che il Giudice adito disponga altresì, ove ritenuto pertinente e necessario, il rendiconto ex art. 263 c.p.c. di tutte le vendite e di tutti i ricavi derivanti a Il Gruppo Editoriale Il Saggiatore s.r.l. dallo sfruttamento, diretto e indiretto e anche solo a titolo promozionale, del libro "I Giovani. Tre racconti" di J.D. Salinger, e dai racconti "I Giovani", "Va da Eddie" e "Una volta alla settimana", nonché di tutti i finanziamenti, di qualsiasi natura, ricevuti dal convenuto in relazione alla loro pubblicazione.

D.

ESAME CONTABILE E FINANZIARIO ATTO A QUANTIFICARE I PROFITTI DEL CONVENUTO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO

C.T.U. CONTABILE E FINANZIARIA

Parte attrice fa istanza che l'Ill.mo Tribunale, voglia:

- sulla base della documentazione contabile, finanziaria e commerciale agli atti e da acquisire mediante l'istruttoria di causa,
 - nonché sulla documentazione relativa alla promozione dell'avvenuta pubblicazione del libro e dei racconti per cui è causa e sui dati relativi alla visibilità acquisita dalla convenuta sugli organi di stampa, in rete telematica e sui canali social dalla pubblicazione dei racconti di J.D. Salinger,
- disporre C.T.U. contabile e finanziaria per la determinazione del profitto realizzato da Il Gruppo Editoriale Il Saggiatore s.r.l. in violazione dei diritti sull'opera "I Giovani. Tre racconti" di J.D. Salinger e sui racconti "I Giovani", "Va da Eddie" e "Una volta alla settimana", nonché dall'illecito sfruttamento del nome e della fama dell'autore J.D. Salinger, anche in termini di maggior valore acquisito dal marchio editoriale "Il Saggiatore" dalla pubblicazione di detta opera e racconti."

CONVENUTA:

"Voglia il Tribunale, *contraris rejectis*, così provvedere.

Nel merito: in via principale rigettare le domande tutte svolte dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda risarcitoria avanzata, provvedere alla determinazione di quanto –in minor misura- eventualmente dovuto, anche in via equitativa. **In via istruttoria:** con ogni riserva di ulteriormente produrre documenti di prova e formulare nuove istanze istruttorie, capitoli di prova testimoniale e nominare testimoni. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari oltre il rimborso forfettario e gli oneri come per legge".

Ragioni della decisione

Colleen M. Salinger e Matthew Robert Salinger, nella loro qualità di *Co-Trustee* del J.D. Salinger Literary Trust e, rispettivamente, di vedova e figlio del defunto scrittore J.D. Salinger, hanno convenuto in giudizio il Gruppo Editoriale Il Saggiatore S.r.l. per sentir dichiarare e accertare la violazione dei propri diritti patrimoniali e morali d'autore sulla raccolta di racconti "I Giovani. Tre racconti" di J.D. Salinger pubblicata e distribuita in edizione a stampa e in *e-book* dalla convenuta dal marzo 2015, senza alcuna autorizzazione da parte degli aventi diritto, con conseguente lesione dei diritti di autore, al nome e all'immagine, ora spettanti agli attori.

In particolare, questi ultimi assumono che:

- i tre racconti oggetto di controversia sono stati originariamente pubblicati negli USA con il consenso dell'autore e con indicazione del suo nome, per una sola volta, su tre riviste distribuite solo negli USA:

a. "The Young Folks", in "Story Magazine" – 1940;

b. "Go See Eddie", in "The University of Kansas City Review" – 1940;

c. "Once A Week Won't Kill You", in "Story Magazine" - 1944;

- nel 1974 gli stessi tre racconti erano stati raccolti e pubblicati senza l'autorizzazione dell'autore in "The Complete Uncollected Short Stories of J.D. Salinger – vol. I e II" che conteneva 22 brevi racconti giovanili scritti da J.D. Salinger tra il 1940 e il 1948;

- lo scrittore si era subito opposto alla pubblicazione della raccolta, rilasciando anche un'intervista nella quale dichiarava che era "sconvolto" dalla loro pubblicazione;

- verso la fine del 2014 gli attori erano venuti a conoscenza dell'intenzione della casa editrice Il Saggiatore di procedere alla traduzione in italiano e di pubblicare in Italia la raccolta già in precedenza edita da Devault-Graves con il titolo "Three Early Stories by J.D. Salinger";

- pertanto, con lettera dell'11 febbraio 2015, i legali degli attori informavano il Saggiatore che la Devault-Graves non aveva ottenuto alcuna autorizzazione alla pubblicazione dei racconti di Salinger e che, pertanto, la loro traduzione e

pubblicazione senza una specifica preventiva autorizzazione avrebbe configurato violazione dei diritti degli attori e delle norme nazionali in materia di responsabilità amministrativa degli enti e società ai sensi del D.lgs.231/2001;

- nonostante l'intimazione a non pubblicare la traduzione del libro "Three Early Stories" la raccolta è stata pubblicata dalla convenuta;

- tale comportamento della casa editrice deve ritenersi illecito, tanto più che la versione in *e-book* del libro è stata posta in vendita senza alcuna misura di protezione, né limitazione all'uso o al numero di copie, agevolando così la diffusione in siti di opere pirata;

- anche la pubblicazione della traduzione in tedesco dei racconti "The Young Folks", "Go See Eddie" e "Once A Week Won't Kill You", posta in essere all'inizio del 2015 in Germania, senza l'autorizzazione degli attori, è stata dichiarata illecita dalla Corte di Berlino con decisione del 31 marzo 2015, in quanto tali racconti sono opere protette dal diritto d'autore, spettando i diritti che ne discendono a Colleen M. Salinger e a Matthew

Robert Salinger nella loro qualità di *Co-Trustee* del J.D. Salinger Literary Trust;

- dalla decisione tedesca derivano anche tutte le conseguenze di legge all'interno dell'Unione Europea, in applicazione del principio dell'assimilazione comunitaria previsto dall'art.10, paragrafo 2 della Direttiva 2006/116, come chiarito dalla Corte UE con decisione della Corte di Giustizia UE, 20 gennaio 2009, C-240/07;

- gli attori sono legittimati ad agire in giudizio, in quanto lo scrittore, prima della sua morte, ha costituito un *trust* di diritto statunitense con atto del 24 luglio 2008, modificato l'anno successivo e poi il 25 gennaio 2010, denominato "J.D. Salinger Literary Trust" che, ai sensi dell'articolo I dell'atto costitutivo del "J.D. Salinger Literary Trust", assegna ai *trustee* i diritti di proprietà letteraria per tutto il mondo, su tutte le opere dell'autore J.D. Salinger, inclusi tutti i manoscritti di opere pubblicate o inedite, siano esse da attribuire alla paternità di J.D. Salinger come unico autore o con altri, inclusi senza limitazioni tutti i diritti patrimoniali di autore, i diritti morali e ogni altro diritto di proprietà intellettuale o connesso alla proprietà intellettuale;

- tali diritti includono i diritti patrimoniali (di pubblicazione, di traduzione, di pubblicazione di raccolta, di riproduzione a stampa e in forma digitale, di distribuzione, di comunicazione al pubblico e di messa in commercio, anche in forma digitale via rete telematica) e morali di autore, oltre ai diritti al nome, all'immagine e alla *privacy*;
- J.D. Salinger è stato l'originale *trustee* del "J.D. Salinger Literary Trust" ed è deceduto il 27 gennaio 2010;
- il paragrafo D dell'articolo VII dell'atto costitutivo del *trust* assegna a Matthew Robert Salinger, figlio di J.D. Salinger, e a Collen M. Salinger, vedova di J.D. Salinger, la qualità di co-trustee del J.D. Salinger Literary Trust dopo il decesso dell'autore,
- il "J.D. Salinger Literary Trust" è tuttora esistente e dopo il decesso dello scrittore è divenuto irrevocabile, pertanto gli attori sono titolari di diritti dello scrittore J.D. Salinger;
- l'esercizio dei diritti morali di autore e di ogni altro diritto della personalità dello scrittore J.D. Salinger spetta comunque ai medesimi in conformità all'articolo 20 legge autore e alle norme comuni in materia di diritti della personalità, vista la loro qualità di figlio e coniuge del defunto autore;
- le opere dell'ingegno di autori statunitensi sono protetti in Italia in base al principio di reciprocità generica, che trova fondamento in Italia nell'accordo bilaterale per la reciproca protezione delle opere di autori che appartengono all'altro Stato, siglato tra Italia e Usa nel 1892 e tuttora in vigore;
- la normativa italiana per la protezione delle opere dell'ingegno in vigore nel periodo 1940-1944, periodo di pubblicazione dei racconti oggetto di controversia, proteggeva le opere letterarie dalla loro prima pubblicazione;
- i tre racconti ricadono inoltre nella protezione della convenzione di Berna che ne dispone la protezione nei paesi dell'unione in assenza di formalità costitutive ex art. 5, alinea 2 della convenzione di Berna;
- per quanto concerne l'Italia, essendo l'autore J.D. Salinger deceduto nel 2010, i tre racconti sono protetti fino al 2080 in conformità all'articolo 25 l.a.;

- la traduzione in italiano e la pubblicazione in raccolta dei tre racconti senza il consenso degli attori o, precedentemente, dell'autore costituisce pertanto violazione dei diritti patrimoniali d'autore loro spettanti, specificamente riconosciuti dagli articoli 12 (diritto di pubblicazione), 18 (diritto di traduzione e di pubblicazione in raccolta), 13 (diritto di riproduzione), 16 (diritto di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico), 17 (diritto di distribuzione e di messa in commercio) l.a. commessa su scala commerciale;

- la pubblicazione per la prima volta in Italia della traduzione dei racconti "The Young Folks", "Go See Eddie" e "Once A Week Won't Kill You" di J.D. Salinger nella raccolta edita da Il Saggiatore "I Giovani. Tre racconti", senza il consenso degli attori o, precedentemente, dello scrittore J.D. Salinger viola inoltre il diritto morale di inedito e la volontà espressa dall'autore in vita e costituisce illecito ai sensi dell'art. 24 l.a.;

- tale pubblicazione viola inoltre la normativa italiana in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti di cui al D.lgs.231/01, il cui art. 25 *novies* sanziona l'ipotesi in cui un'opera protetta da diritto d'autore sia abusivamente messa a disposizione del pubblico via rete telematica, riprodotta o distribuita nel mercato;

- essa costituisce lesione al diritto al nome e all'immagine dell'autore J.D. Salinger e sfruttamento abusivo della sua notorietà.

Per le ragioni che precedono, Colleen M. Salinger e Matthew Robert Salinger hanno chiesto, previo accertamento da parte del tribunale delle violazioni sopra descritte, di inibire e vietare a Il Gruppo Editoriale Il Saggiatore S.r.l. qualsiasi utilizzazione del volume, sia cartaceo sia in *e-book*, dal titolo "I Giovani. Tre racconti" di J.D. Salinger e dei racconti "I Giovani", "Va' da Eddie" e "Una volta alla settimana" in esso pubblicati e qualsiasi sfruttamento economico, in qualsiasi modo o forma o a qualsiasi titolo, dei racconti medesimi, con l'imposizione di una penale in caso di violazione dell'inibitoria, e hanno chiesto, altresì, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e morali patiti e *patiendi* dagli attori per gli illeciti e i fatti oggetto di causa

per l'importo da accertare in corso di causa, anche con quantificazione in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

In via “*alternativa subordinata alla domanda di risarcimento del danno da lucro cessante*” gli stessi hanno chiesto che venga disposta la retroversione degli utili realizzati da Il Gruppo Editoriale Il Saggiatore S.r.l.

Infine, gli attori hanno chiesto che venga ordinata la pubblicazione, a spese della convenuta, della parte dispositiva della sentenza sui giornali "il Corriere della Sera" e "Repubblica", nonché sulla pagina dei siti web www.ilsaggiatore.com, www.ibs.it e www.amazon.it.

La convenuta si è costituita, contestando gli assunti di parte attrice e sostenendo di aver legittimamente acquistato i diritti di traduzione e pubblicazione delle opere oggetto di controversia nel 2014, dalla Devault-Graves Agency (DGA), verso il corrispettivo di 20.000 dollari.

Pertanto, Il Saggiatore pone in evidenza:

- la propria totale buona fede con riferimento all'acquisizione dei diritti di pubblicazione;
- l'assenza di motivi ostativi all'acquisto dei diritti da parte della DGA;
- l'incongruenza storico/logica nella ricostruzione di parte attrice con specifico riferimento alle “volontà” dell'autore, il quale avrebbe comunque prestato il proprio consenso alla pubblicazione delle opere di cui si discute a cavallo fra il 1940 e il 1944, cambiando idea nel 1974;
- la natura di “operazione culturale” dell'intera vicenda, dal momento che, avendo venduto soltanto 3594 copie in edizione cartacea e 113 in versione elettronica, per le quali l'incasso è stato pari, rispettivamente, a euro 43.128 e a euro 798,87, per un valore complessivo pari a euro 43.926,00 mentre i costi di stampa sostenuti sono stati pari a euro 3.594,00 e quelli per la distribuzione a euro 22.000,00 la casa editrice ha perso, nell'intera operazione, la somma di euro 2.172,00;

- la disponibilità immediatamente segnalata da Il Saggiatore a riconoscere, malgrado tutto, le *royalties* a favore dei titolari dei diritti sull'opera;
- la contraddittorietà delle modalità con le quali gli attori hanno chiesto la tutela dei propri diritti, intimando alla convenuta di interrompere la commercializzazione e di ritirare le copie in circolazione, minacciando di agire giudizialmente, in via di urgenza e, nonostante la volontà dichiarata dalla convenuta di rendersi disponibile a discutere delle *royalties*, rifiutando di aderire all'invito alla conciliazione e agendo tuttavia in via ordinaria per ottenere l'inibitoria e la condanna della convenuta al risarcimento del danno in misura abnorme.

Dopo l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie previste dall'art.183, sesto comma c.p.c., all'udienza fissata per la discussione sui mezzi di prova, il giudice ha disposto che la convenuta producesse il libro magazzino e i rendiconti mensili di distribuzione relativi a "I Giovani. Tre racconti", anche a mezzo di attestazione notarile. All'udienza successiva, non avendo provveduto a tale adempimento la parte convenuta, è stata chiesta da parte del giudice l'esibizione delle scritture contabili.

Neppure alla successiva udienza del 27 settembre 2016 la convenuta ha esibito le proprie scritture contabili, pur producendo l'ultimo rendiconto datato 22 settembre 2016, predisposto da Il Saggiatore, e offrendo, in via transattiva, la somma di € 6.684,95 tramite assegno bancario.

Non essendo addivenute le parti ad alcun accordo conciliativo, la causa, senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza fissata per tale incombenza, è stata rimessa al Collegio per la decisione.

La questione controversa tra le parti attiene alla legittimità della pubblicazione, da parte del Gruppo Editoriale Il Saggiatore, dei racconti "The Young Folks", "Go See Eddie" e "Once A Week Won't Kill You" di J.D. Salinger.

Che gli attori siano legittimati ad agire in giudizio a tutela dei diritti d'autore sulle opere di J.D. Salinger deve ritenersi pacifico, in quanto gli stessi agiscono nella loro duplice qualità di *co-trustee* del J.D. Salinger Literary Trust , nonché di figlio e vedova di J-D. Salinger.

La compiuta disamina del quadro normativo e degli accordi che regolano la materia, contenuta negli atti dell'attrice, e la loro affermata applicabilità nel caso qui considerato non sono state oggetto di osservazioni critiche o di contestazioni da parte della convenuta.

Correttamente, infatti, gli attori hanno richiamato l'accordo bilaterale per la reciproca protezione delle opere di autori che appartengono all'altro Stato, siglato tra Italia e USA a Washington il 28 ottobre 1892 (allegato da parte attrice quale doc. 55) e mai formalmente abrogato, che stabilisce la piena assimilazione in Italia delle opere statunitensi senza alcuna eccezione e senza alcuna comparazione dei termini di tutela previsti dalle rispettive legislazioni interne (come già riconosciuto da questo tribunale con sentenza in data 6 febbraio 2016).

Anche la successiva Convenzione di Berna, alla quale gli Stati Uniti hanno aderito il 1° marzo 1989, prevede che alle opere straniere venga riconosciuta la stessa protezione prevista dalla legge italiana per le opere italiane e viceversa.

In base alla normativa italiana vigente all'epoca della prima pubblicazione negli Stati Uniti dei racconti oggetto di controversia (1940-1944), le opere letterarie erano protette dal giorno della loro prima pubblicazione senza alcuna riserva o altra formalità (art. 4, r.d. 1950/1925) per *“tutta la vita dell'autore e per cinquanta anni dopo la morte di lui”* (art. 26, r.d. 1950/1925).

Con la successiva entrata in vigore della legge 22 aprile 1941, n. 633, nella sua attuale formulazione, le disposizioni, tuttora in vigore, hanno fissato la durata della protezione nella misura di 70 anni dalla data della morte dell'autore.

Ne deriva che le opere oggetto di controversia, essendo deceduto J.D. Salinger nel 2010, godono tuttora di protezione.

La convenuta osserva che i racconti oggetto di causa, pubblicati negli Stati Uniti negli anni 1940-1944, sono caduti in pubblico dominio in quel paese, essendo stata omessa la formalità del rinnovo della registrazione fin dal 1968-1972 (cioè entro l'anno precedente la scadenza del primo termine di protezione, pari a 28 anni).

Sul punto, correttamente la parte attrice rileva l'ininfluenza della circostanza, puntualizzando che l'accordo bilaterale Italia/USA del 1892 non richiama alcuna regola di comparazione dei termini di protezione, con la conseguenza che in Italia l'opera statunitense è protetta secondo il generale termine previsto a favore degli autori nazionali, al pari dell'opera italiana.

Pertanto, l'omissione del rinnovo della registrazione dei tre racconti presso il Copyright Office, tra il 1968 e il 1972, dopo il primo periodo di 28 anni dalla loro pubblicazione, non priva tali opere della protezione assicurata dalla legge italiana alle opere statunitensi.

Ai sensi dell'art.5 alinea 2 della Convenzione di Berna, *“il godimento e l'esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalità e sono indipendenti dall'esistenza della protezione nel Paese d'origine dell'opera”*.

Dal 1989, anno in cui gli USA hanno aderito alla Convenzione di Berna, i tre racconti di cui si controverte trovano protezione nei Paesi dell'Unione diversi dal paese di origine in conformità alla Convenzione stessa, anche se caduti in pubblico dominio negli Stati Uniti, loro paese di origine, a causa dell'omissione della formalità del rinnovo della registrazione prescritta dal Copyright Act del 1909.

Per poter stabilire se l'opera gode di tutela occorre conseguentemente guardare alla legislazione del Paese nel quale la protezione è richiesta.

In Italia, la durata della protezione deve essere calcolata in base alla normativa italiana.

Ne deriva che i tre racconti di J.D. Salinger sono pienamente protetti in Italia per il termine di 70 anni dalla morte dell'autore, cioè sino al 2080.

Tale conclusione è corroborata dal richiamo, operato dagli attori, al principio di assimilazione dettato in ambito comunitario dalla direttiva 2006/2016.

Osservano infatti Colleen M. e Matthew Robert Salinger che la Corte di Berlino, con sentenza in data 31 marzo 2015, divenuta definitiva (docc.23 e 23 B di parte attrice), ha statuito che i racconti di cui si controverte sono opere che trovano protezione nel contesto dell'accordo bilaterale tra Germania e USA del 1892 (doc. 22 di parte attrice), accordo gemello a quello Italia/USA dello stesso anno (doc. 55 di parte attrice) e che tali opere godono ancora di tutela a norma della Convenzione di Berna (docc.23 e 23 B di parte attrice già citati).

Tale sentenza ha accertato che le opere di cui si controverte in questa sede sono opere protette da diritto d'autore in Germania e che i diritti alle stesse relativi spettano a Colleen M. Salinger e Matthew R. Salinger in qualità di *Co-Trustee* del J.D. Salinger Literary Trust.

Rilevano correttamente gli attori, richiamando la decisione della Corte di Giustizia UE, 20 gennaio 2009, C-240/07, che la protezione assicurata in Germania ai tre racconti ha effetto diretto ai fini della loro protezione anche in Italia, in conformità al principio di assimilazione in ambito comunitario stabilito dall'art. 10, paragrafo 2 della Direttiva 2006/116/17.

Sulla base di tale principio, poiché l'Accordo bilaterale Germania/USA del 1892 accorda tutela in Germania ai tre racconti di J.D. Salinger per cui è causa, gli stessi devono ricevere uniforme protezione su tutto il territorio dell'Unione europea, inclusa l'Italia.

Tuttavia, Il Saggiatore, che ha pubblicato in Italia i tre racconti oggetto di causa, sostiene di aver acquistato i diritti controversi dalla Devault-Graves Agency (DGA), in forza di contratto avente ad oggetto la cessione di diritti di traduzione e pubblicazione di dette opere, facenti parte della raccolta "Three Early Stories".

Tale contratto, datato 27 agosto 2014 e prodotto dalla convenuta quale doc.1, reca, in premessa, questa annotazione: "*Please note that the Devault-Graves Agency is NOT associated with the Estate of J.D. Salinger e does not represent them. The Devault-*

Graves Agency legally obtained the rights to this book independent of the Salinger Trust (the Estate of J.D. Salinger)”.

Proprio l'affermazione sopra riportata, ad avviso della convenuta, renderebbe evidente che la Devault-Graves Agency “*si pone come intermediario legalmente qualificato a cedere in esclusiva alla casa editrice Il Saggiatore la licenza di pubblicare e vendere il materiale per cui è causa sia in forma cartacea che elettronica, in lingua italiana [the Proprietor (DGA) grants to the publisher the exclusive license to publish and sell in printed book form and electronic form, in the Italian language...]*”.

Poiché gli attori non avrebbero fornito la prova dell'assenza in capo a DGA del diritto a pubblicare le opere antologizzate, la domanda dovrebbe essere respinta.

Osserva il Collegio che Colleen M. e Matthew Robert Salinger hanno dimostrato l'avvenuta costituzione di un *trust* di diritto statunitense, con atto del 24 luglio 2008, al quale vennero assegnati i diritti di proprietà letteraria per tutto il mondo, su tutte le opere dell'autore J.D. Salinger (doc.14 di parte attrice).

Successivamente, con un'integrazione dell'atto, intervenuta in data 30 settembre 2009 (“*First amendment to the J.D. Salinger Literary Trust dated July 24, 2008*”) è stato disposto che “*During the disability or after the death of the Grantor, there shall always be two Trustee acting hereunder unless specifically provided otherwise, and the Grantor hereby appoints without further action the Grantor’s spouse and the Grantor’s son MATTHEW ROBERT SALINGER as successor Co-Trustee*”.

Jerome David Salinger, come risulta dal certificate di morte prodotto dagli attori quale doc.17, è deceduto in data 27 gennaio 2010.

Gli attori sono pertanto legittimati ad agire a tutela dei diritti facenti capo a J.D. Salinger, sia quali *co-trustee*, sia nelle rispettive qualità di vedova e figlio dell'autore dei racconti. L'art.23 l.a. dispone infatti che dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art.20 può essere fatto valere, senza limiti di tempo, dal coniuge e dai figli.

La questione dibattuta in giudizio è se la Devault-Graves fosse titolata a cedere alla convenuta i diritti di traduzione e pubblicazione dei racconti facenti parte della raccolta “Three Early Stories”.

Ritiene il Collegio che non vi siano elementi per sostenere che tale agenzia avesse acquisito detti diritti e che, conseguentemente, la stessa potesse disporne attraverso la cessione a terzi.

Gli attori hanno dimostrato che J.D. Salinger assegnò al Trust tutti i diritti su tutte le opere scritte.

Dall’atto di assegnazione di proprietà letteraria sottoscritto da Salinger in data 15 ottobre 2008 emerge che J.D. Salinger, a partire da tale data, “*assigns, transfers and conveys to the Trustee of the J.D. Salinger Literary Trust under agreement dated July 24, 2008, all of J.D. Salinger’s right, title and interest in and to the Literary Property, including without limitation any and all copyrights, moral rights, trademarks, and other intellectual property rights therein, and any and all other rights of every kind now known or hereafter recognized, in all jurisdictions throughout the world*” (doc.51 di parte attrice).

Dunque se Salinger, a partire dal 15 ottobre 2008, “*assegna, trasferisce e trasmette al Trustee del J.D. Salinger Literary Trust di cui all'accordo datato 24 luglio 2008, tutti i diritti, i titoli e gli interessi di J.D. Salinger in e a la Proprietà Letteraria, includendo senza limitazioni ogni e tutti i diritti d'autore, i diritti morali, i diritti di marchio e gli altri diritti di proprietà intellettuale ivi contenuti, e ogni e tutti gli altri diritti di qualsiasi genere ad oggi conosciuti o riconosciuti in futuro, in qualsiasi giurisdizione in tutto il mondo*”, non residuano diritti riconducibili al medesimo suscettibili di alienazione a soggetti diversi.

In tale prospettiva, non assume rilevanza il documento 6 prodotto dalla convenuta con la propria memoria istruttoria, depositata ai sensi dell’art.183, sesto comma, n.2 c.c.

Tale documento, datato 15 ottobre 2008 e sottoscritto da Salinger, contiene un'elencazione di opere assegnate al "J.D. Salinger Literary Trust" nella quale non compaiono i racconti oggetto di causa.

Gli attori sottolineano che detto documento mostra unicamente che J.D. Salinger scelse di registrare presso il Copyright Office l'avvenuta assegnazione di alcune delle sue opere, come è possibile dedurre dall'annotazione "V3570 D891", allo stesso apposta, che evidenzia che tale documento fu depositato presso il Copyright Office statunitense per la registrazione.

Gli stessi osservano, al riguardo, che il valore legale di tale registrazione deve però essere verificato alla luce della normativa statunitense, per la quale la registrazione di un atto di assegnazione presso il Copyright Office è meramente volontaria e, non essendo necessaria ai fini della validità di un preesistente atto di assegnazione dei diritti, conferisce unicamente alcuni limitati benefici stabiliti dalla legge statunitense.

Viene richiamato, in proposito, il titolo 17 §§204 e 205 dell'United States Code (si veda doc. 52 di parte attrice) che statuisce che i soli requisiti richiesti per la validità di un atto di assegnazione sono che esso sia formato per iscritto e sottoscritto (titolo 17 §204 (a) United States Code), mentre qualsiasi trasferimento della proprietà di un diritto di *copyright*, in base al titolo 17 § 205 (a) United States Code, "*may be recorded in the Copyright Office*" (può essere registrato presso il Copyright Office) al fine di godere di alcuni benefici se l'assegnazione è registrata (titolo 17 §205 (c) United States Code).

Alla luce di tali considerazioni, che il Tribunale condivide e fa proprie, l'assenza di ogni riferimento alle opere oggetto di causa, nell'elencazione contenuta nel doc.6 citato, non assume il significato che la convenuta le attribuisce.

Va comunque richiamato il contenuto dell'atto di assegnazione di proprietà letteraria già citato (doc.51 di parte attrice) che, nell'affermare che vengono assegnati, trasferiti e trasmessi tutti i diritti, i titoli e gli interessi di J.D. Salinger in e alla Proprietà Letteraria ("*in and to the Literary Property*") chiarisce che, per "Proprietà Letteraria" si intendono "*tutti i diritti, i titoli e gli interessi di J.D. in e a qualsiasi opera letteraria e*

proprietà di qualsiasi natura, tangibile o intangibile, includendo senza limitazione tutti i manoscritti delle opere pubblicate e non pubblicate, di cui J.D. Salinger è autore, sia unico che in collaborazione con altri, inclusi senza limitazione tutti i diritti d'autore, i diritti morali e ogni altro diritto di proprietà intellettuale in opere di cui J.D. Salinger è autore (e ogni e tutti i loro rinnovi e le estensioni), tutti i diritti e proventi di cui ai contratti per la loro pubblicazione, recitazione o altro sfruttamento (inclusi senza limiti i contratti elencati nell'Allegato A, allegato alla presente e facente parte di essa), anche inclusi i diritti alle royalties, e tutti gli altri diritti e ragioni di azione di qualsiasi genere o natura in qualsiasi momento esistenti in relazione a essi, o che possano derivare o essere intraprese da questo momento, sia che tali opere letterarie o proprietà siano ultimate che non ultimate, o pubblicate o non pubblicate, inclusi i diritti di assicurare, estendere o rinnovare qualsiasi diritto d'autore di cui al presente atto e il diritto di esercitare tutti i diritti riferiti al diritto d'autore di qualsiasi opera letteraria o proprietà”.

Le evidenze documentali sopra richiamate convincono della piena titolarità dei diritti azionati in questa sede in capo agli attori.

Diversamente da quanto affermato dalla convenuta, sarebbe spettato a quest'ultima, che assume che l'acquisizione dei diritti in capo a DGA si deve necessariamente presumere legittima in assenza di una prova contraria, dimostrare invece che la DGA ha legittimamente acquisito i diritti che risultano trasferiti al Saggiatore con il contratto stipulato il 27 agosto 2014.

Del resto, la circostanza che la Devault-Graves Agency affermi, nell'atto di cessione dei diritti a Il Saggiatore, che la stessa *“is NOT associated with the Estate of J.D. Salinger e does not represent them”* in quanto *“The Devault-Graves Agency legally obtained the rights to this book independent of the Salinger Trust”* avrebbe potuto indurre la convenuta ad approfondire la questione relativa alla provenienza dei diritti.

Non vi è in atti alcun elemento di prova che consenta di affermare che la DGA abbia legittimamente acquisito i diritti che ha trasferito alla convenuta.

Pertanto, dal momento che gli attori hanno fornito la prova che J.D. Salinger conferì tutti i diritti sulle proprie opere, edite e inedite, al *trust* di diritto statunitense costituito nel luglio 2008, sarebbe spettato alla convenuta dimostrare che i diritti sulle opere di cui si controverte vennero legittimamente trasferiti alla DGA che glieli ha poi ceduti.

L'accertata titolarità dei diritti azionati in capo a Colleen M. e Matthew Robert Salinger impone la necessità di indagare se ed in quale misura gli stessi siano stati lesi dalla società convenuta attraverso la traduzione in italiano e la pubblicazione in raccolta dei racconti "The Young Folks", "Go See Eddie" e "Once A Week Won't Kill You" senza il consenso degli attori.

Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, sussista la violazione dei diritti patrimoniali e non patrimoniali di cui gli attori lamentano la lesione.

In particolare, gli stessi, sotto l'aspetto patrimoniale, rilevano l'avvenuta violazione dei diritti tutelati dagli articoli 12 (diritto di pubblicazione), 18 (diritto di traduzione e di pubblicazione in raccolta), 13 (diritto di riproduzione), 16 (diritto di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico) e 17 (diritto di distribuzione e di messa in commercio).

Sotto il profilo dei diritti morali, viene in risalto la violazione dei diritti tutelati dagli artt. 20 e 24 l.a.

Può affermarsi che effettivamente, alla luce degli elementi probatori emersi in giudizio, J.D. Salinger non avrebbe sicuramente voluto che i tre racconti di cui si controverte fossero ripubblicati, tradotti e inseriti in raccolta.

Riguardo alla nuova pubblicazione degli stessi, avvenuta quando l'autore era ancora in vita, all'interno di una raccolta più ampia che comprendeva vari scritti, Salinger rilasciò un'intervista a The New York Times, con la quale rompeva "*a public silence of more than 20 years*" e nella quale egli affermò: "*Publishing is a terrible invasion of my privacy [...] I write just for myself and my own pleasure*", chiarendo che egli "*never had any intention of publishing them*".

L'autore, in tale occasione, non avrebbe potuto essere più esplicito nell'affermare: “*I wanted them to die a perfectly natural death [...] I just want all this to stop. It's intrusive*” (doc.7 di parte attrice).

Il Saggiatore, lanciando la campagna con la quale pubblicizzava l'imminente uscita dei racconti come “L'ATTESO INEDITO DELL'AUTORE DEL GIOVANE HOLDEN” si è posta quindi sicuramente in contrasto con la volontà così manifestamente espressa da Salinger.

Non appare pertanto rilevante stabilire se la circostanza che i racconti di cui si controverte siano stati pubblicati negli anni tra il 1940 e il 1944 con il consenso dell'autore su tre riviste distribuite solo negli USA e destinate a un pubblico assai ristretto possa attenuare le conseguenze della condotta della convenuta.

Ai sensi della legge italiana sul diritto di autore (art.18), il diritto di pubblicare in raccolta le opere spetta all'autore originale delle opere stesse. Quanto alla traduzione, nel caso di traduzione creativa, come quella di un libro, la stessa è necessariamente coperta da *copyright*.

La convenuta risponde quindi dei danni causati agli attori dalla propria condotta illecita.

Nella quantificazione degli importi dovuti a titolo di ristoro dei danni predetti, il Tribunale deve tener conto di diversi elementi.

Va considerata innanzitutto la diffusività dell'illecito.

Il Saggiatore ha pubblicato e distribuito i volumi contenenti le opere di Salinger sia in edizione cartacea sia in versione in *e-book*.

In quest'ultimo caso, il libro, anticipato da un'intensa campagna pubblicitaria sulla stampa, volta ad enfatizzare l'eccezionalità dell'evento (docc.24-39 di parte attrice), è stato posto in vendita senza alcuna misura di protezione, né limitazione all'uso o al numero di copie (tale circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta).

Nella valutazione dell'entità del danno, inoltre, non si può non tener conto della condotta ostruzionistica tenuta dalla convenuta nel corso degli accertamenti istruttori

diretti a verificare il numero delle copie vendute e l'estensione degli effetti della loro pubblicazione.

Vi è stata una ripetuta elusione degli ordini del giudice che ha fatto sì che non si possa disporre di dati attendibili.

Posto che non è possibile, a causa della condotta ostativa della convenuta, pervenire ad una quantificazione del danno basata su dati certi e pur non accedendo alla teoria del danno punitivo, il Collegio ritiene di dover quantificare il danno, in via equitativa, ai sensi dell'art.1226 c.c., in misura tale che si possa tener conto, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, della particolare intensità del dolo (si tratta di violazione volontaria, consapevole e plurima sotto il profilo dei canali utilizzati).

Sul piano degli effetti, occorre poi tener conto della plurioffensività della condotta, idonea a ledere una molteplicità di diritti soggettivi (diritti di autore, pubblicazione, pubblicazione in raccolta, traduzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico, distribuzione e messa in commercio).

Né a sminuire la gravità del comportamento della convenuta può essere invocata la buona fede di quest'ultima, che avrebbe dato alle stampe le opere convinta della legittimità del proprio operato perché munita di un titolo rappresentato dal contratto sottoscritto con la DGA. Già in tale contratto, infatti, vi è una premessa che suona quasi come un avvertimento: *"Please note that the Devault-Graves Agency is NOT associated with the Estate of J.D. Salinger e does not represent them. The Devault-Graves Agency legally obtained the rights to this book independent of the Salinger Trust (the Estate of J.D. Salinger)"*.

Inoltre gli attori, attraverso il proprio legale, avevano diffidato la casa editrice dal procedere alla pubblicazione dei racconti sin dal febbraio 2015 (doc.9 di parte attrice).

Il Saggiatore si difende dall'accusa di negligenza mossa nei suoi confronti dagli attori, sostenendo che questi ultimi avrebbero dovuto agire in via cautelare per evitare i danni che oggi lamentano.

Ritiene il Collegio che la convenuta sia invece venuta meno ai propri doveri di diligenza non verificando la provenienza dei diritti di cui la DGA si dichiarava titolare.

La circostanza che, all'udienza precedente a quella fissata per la precisazione delle conclusioni, la convenuta abbia offerto alla controparte, a titolo transattivo, la somma di € 6.684,95 non giova comunque alla posizione della convenuta, la quale non si è mai resa disponibile a cessare le vendite delle novelle.

L'interesse precipuo degli attori, come dagli stessi dichiarato anche nella propria comparsa conclusionale, è quello di ottenere il ritiro dal commercio delle opere considerate abusive.

Ed effettivamente il danno dagli stessi subito ha natura essenzialmente non patrimoniale: la riservatezza di Salinger in vita può dirsi leggendaria, per questo la pubblicazione delle sue opere contro la sua volontà, per i motivi resi evidenti nell'intervista dallo stesso rilasciata nel 1974 (doc.7 di parte attrice già citato) presenta connotati di estrema lesività.

Le considerazioni che precedono inducono il Collegio a quantificare il danno subito dagli attori, in via equitativa, nella misura complessiva di € 30.000,00 in moneta attuale, comprensiva di interessi legali sino alla data della sentenza, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo.

La convenuta va quindi condannata a corrispondere tale importo agli attori, oltre alla somma di € 6.014,00, a titolo di risarcimento del danno emergente, che gli attori hanno documentato di aver speso nella fase che ha preceduto il giudizio (docc.17-19 di parte attrice).

Quanto alle altre misure richieste, si ritiene che abbia idoneo effetto preventivo e riparatorio la pubblicazione della parte dispositiva della sentenza.

Pertanto, la stessa va disposta, come richiesto, sui giornali "Il Corriere della Sera" e "Repubblica", nonché sulla pagina dei siti web www.ilsaggiatore.com, www.ibs.it e www.amazon.it.

Relativamente ai siti *web*, il dispositivo della sentenza va pubblicato, per almeno 30 giorni consecutivi.

Va anche inibito alla convenuta qualsiasi sfruttamento economico, in qualsiasi modo o forma e a qualsiasi titolo, dei racconti “The Young Folks”, “Go See Eddie” e “Once A Week Won’t Kill You” di J.D. Salinger, nonché l’utilizzazione del volume, sia cartaceo sia in *e-book*, dal titolo “I Giovani. Tre racconti” di J.D. Salinger e dei racconti “I Giovani”, “Va’ da Eddie” e “Una volta alla settimana” in esso pubblicati.

Vanno infine disposti il ritiro e la distruzione di tutti gli esemplari in commercio e l’interruzione della commercializzazione in *e-book* e di qualsiasi forma di promozione del volume e dei racconti.

Per ciascuna violazione degli ordini impartiti, va disposta una penale di € 30,00.

Va inoltre disposta una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nel conformarsi alla sentenza. Detta penale dovrà essere applicata a decorrere dal termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, quanto all’ordine di ritiro e distruzione di tutti gli esemplari in commercio, al fine di consentire alla convenuta di organizzare e completare le relative operazioni, e a decorrere dal termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, quanto agli ulteriori ordini impartiti.

Ogni altra domanda deve ritenersi assorbita.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande formulate da Colleen M. Salinger e Matthew Robert Salinger nei confronti di Il Gruppo Editoriale Il Saggiatore S.r.l., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

a) dichiara che i racconti “I Giovani”, “Va’ da Eddie” e “Una volta alla settimana”, editi in lingua italiana da Il Gruppo Editoriale Il Saggiatore S.r.l. con il marchio editoriale Il Saggiatore nel volume “I Giovani. Tre racconti” di J.D. Salinger, sono la traduzione in lingua italiana dei racconti originali “The Young Folks”, “Go See Eddie”

e “Once A Week Won’t Kill You” dell’autore J.D. Salinger;

b) dichiara che i racconti “The Young Folks”, “Go See Eddie” e “Once A Week Won’t Kill You” costituiscono opera dell’ingegno creativa e originale protetta in Italia da diritto di autore ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 come successivamente integrata e modificata, i cui diritti spettano e sono esercitati da Colleen M. Salinger e da Matthew Robert Salinger, nella loro qualità di *Co-Trustee* del J.D. Salinger Literary Trust e, rispettivamente, di vedova e figlio del defunto scrittore J.D. Salinger;

c) dichiara che la traduzione, pubblicazione in raccolta, riproduzione a stampa e in digitale e commercializzazione cartacea e in *e-book* del volume “I Giovani. Tre racconti” di J.D. Salinger, edito da Il Gruppo Editoriale Il Saggiatore S.r.l. e contenente i tre racconti “I Giovani”, “Va’ da Eddie” e “Una volta alla settimana”, senza l’autorizzazione degli attori, lede i diritti patrimoniali e morali d’autore sui racconti “The Young Folks”, “Go See Eddie” e “Once A Week Won’t Kill You” di J.D. Salinger e costituisce sfruttamento abusivo del nome, dell’immagine e della notorietà dello scrittore J.D. Salinger i cui diritti spettano agli attori;

per l’effetto:

d) inibisce e vieta a Il Gruppo Editoriale Il Saggiatore S.r.l. qualsiasi utilizzazione del volume, sia cartaceo sia in *e-book*, dal titolo “I Giovani. Tre racconti” di J.D. Salinger e dei racconti “I Giovani”, “Va’ da Eddie” e “Una volta alla settimana” in esso pubblicati;

e) ordina il ritiro e la successiva distruzione di tutti gli esemplari in commercio e l’interruzione della commercializzazione in *e-book* e di qualsiasi forma di promozione del volume e dei racconti;

f) inibisce e vieta a Il Gruppo Editoriale Il Saggiatore S.r.l. qualsiasi sfruttamento economico, in qualsiasi modo o forma e a qualsiasi titolo, dei racconti “The Young Folks”, “Go See Eddie” e “Once A Week Won’t Kill You” di J.D. Salinger;

g) condanna Il Gruppo Editoriale Il Saggiatore S.r.l. a pagare, in favore degli attori, a titolo di danno emergente, la somma di € 5.612,00, nonché, in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., la somma di € 30.000,00 in moneta attuale, comprensiva di interessi

legali sino alla data della sentenza, a titolo di risarcimento di tutti gli ulteriori danni, patrimoniali e non patrimoniali, compresi i danni morali, oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo;

h) dispone la pubblicazione del dispositivo della presente pronuncia sul quotidiano il “Corriere della Sera” e sul quotidiano “La Repubblica” per una sola volta, a caratteri doppi rispetto al normale, a spese della convenuta, nonché sulla pagina dei siti *web* www.ilsaggiatore.com, www.ibs.it e www.amazon.it disponendo, relativamente alla pubblicazione nei siti *web*, che il dispositivo della sentenza sia pubblicato, per almeno 30 giorni consecutivi, nella pagina *web* liberamente accessibile al pubblico precedentemente dedicata alla promozione del volume “I Giovani. Tre racconti” di J.D. Salinger;

i) fissa a titolo di penale la somma di:

- € 30,00 per ogni violazione dell’ordine di inibitoria e del divieto di utilizzazione e sfruttamento economico disposti ai capi d) ed f);

- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nel conformarsi alla sentenza, a decorrere dal termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, quanto all’ordine di ritiro e distruzione di tutti gli esemplari in commercio di cui alla prima parte del capo e), e di trenta giorni, quanto agli ulteriori ordini impartiti;

l) condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in € 1.439,28 per spese e in € 13.000,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 21 dicembre 2017

Il Giudice estensore

Anna Bellesi

Il Presidente

Claudio Marangoni